



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

87060 MIRTO CROsIA (CS)

Via della Scienza, 26

www.iccrosiamirto.edu.it

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail csic8ar007@istruzione.it, csic8ar007@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

PROT. N. 5817-07

CROsIA, 20/09/2021

**AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. I° GRADO**

**AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA
E CLASSI V° SCUOLA PRIMARIA**

**AI GENITORI SCUOLA SECONDARIA
E CLASSI V° SCUOLA PRIMARIA**

**AL PERSONALE ATA
AL DIRETTORE SGA
ALL'ALBO
AL SITO WEB**

=====

CIROLARE INTERNA N. 15

OGGETTO: Uscita Autonoma alunni minori di 14 anni - Indicazioni Operative

Come noto la Legge 172/2017, ai sensi dell'art. 19-bis, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

L'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

La norma attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. Secondo la norma l'autorizzazione all'uscita autonoma può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 2 fattori:

- ✚ Grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- ✚ Specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità. L'autorizzazione rilasciata alla scuola esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

I genitori che intendono autorizzare la Scuola a consentire l'uscita autonoma degli alunni devono consegnare **esclusivamente il modulo allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori ai collaboratori scolastici del piano, che poi trasmetterà all'Ufficio protocollo.**

Alle autorizzazioni devono essere allegate le copie firmate dei documenti di identità, trattandosi di autocertificazioni.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.